

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 68
Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".
31.12.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 36

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 e' sostituito dal seguente:

"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette", nelle quali e' regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, e' consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantita' di cui alla presente legge".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:

"1 bis. Non e' soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13:

- a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantita';
- b) la raccolta nel territorio del Comune di residenza con i limiti di quantita' previsti dall'articolo 4;
- c) la raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantita' previsti per i residenti dall'articolo 4".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al Comune competente degli importi di cui all'articolo 8, che costituisce denuncia di inizio dell'attivita' in forza dell'indicazione delle generalita', del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonche' della causale del versamento".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:

"3 bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento e' effettuato dall'esercente la potesta' genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalita' del minore stesso".

5. Dopo il comma 3bis dell'articolo 2 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, e' aggiunto il seguente:

"3 ter. Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell'attivita', come disciplinata dal comma 3".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. L'articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Limiti di raccolta per i residenti)

1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, e' consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantita' giornaliera di sei chilogrammi.

2. Nel territorio di tutti gli altri Comuni, e' consentita ai residenti la raccolta per una quantita' massima giornaliera di tre chilogrammi."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione personale e' rilasciata dal Comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:

"1 bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di

autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione".

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione personale e' valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale."

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione turistica e' rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:

"1 bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione".

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione turistica e' valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta".

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"1. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi

epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, e' determinato in:

- a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91
per le autorizzazioni personali semestrali;
- b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82
per le autorizzazioni personali annuali;
- c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97
per le autorizzazioni personali triennali;
- d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62
per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
- e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91
per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere."

Dopo il comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17".

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:

"2 bis. Le Province o le Comunita' montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici".

ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:

"1 bis. Le Comunita' montane ed i Comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1".

ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 13 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della Legge regionale 22 marzo

1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate e' vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

- a) cm 4 per il gruppo Boletus;
- b) cm 2 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo)."

ARTICOLO 9

(Modifiche all'articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:

"2 bis. Le Province, le Comunita' montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza".

ARTICOLO 10

(Modifiche all'articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"6. I commercio dei funghi epigei spontanei puo' effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante".

ARTICOLO 11

(Modifiche all'articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. L'articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Accertamento delle infrazioni)

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri, gli organi di polizia

amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e di copia dell'autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, nonché, ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 bis lettera c), l'esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o della dichiarazione sostitutiva di certificazione".

ARTICOLO 12

(Modifiche all'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"4. Il Comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato e' di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non e', per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:

"4 bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della L. 689/1981 - la somma e' messa a disposizione della persona nei confronti della quale e' stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione".

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:

"4 ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma e' introitata dal Comune ai sensi del comma 1".

4. Il comma 5 dell'articolo 24 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' abrogato.

ARTICOLO 13

(Modifiche all'articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)

1. L'articolo 25 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;
- b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con se' un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonche' i documenti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 bis lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;
- c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
- d) da Lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3;
- f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello

- inferiore a cm 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire 100.000 pari a Euro 51,64;
- g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;
 - h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni piu' severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
 - i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;
 - l) da Lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7;
 - m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'articolo 14;
 - n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;
- c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22."

ARTICOLO 14 (Norma Transitoria)

1. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del Comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualita' residue di validita' dell'autorizzazione, riconsegnandola al Comune che l'ha rilasciata.

